

COPIA  
SAMPICE

TRIBUNALE DI FOGGIA  
SEZIONE DISTACCATA DI SAN SEVERO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1431/08 Sed.  
N. 305/05 Rec.  
N. 1214 Cron.  
N. 285 Rep.

Il Tribunale di Foggia - sezione distaccata di San Severo  
- nella persona del giudice Marisa Attollino, all'udienza  
del 25 giugno 2008, a seguito della discussione orale,  
disposta ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha pronun-  
ciato la seguente

Oggetto:  
restituzione  
cambiali e  
risarcimento  
danni.

sentenza

nella causa civile iscritta al n. 305 r.g.a.c. dell'anno  
2005

tra

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avv.  
Vittorio Nista, domiciliato in San Severo presso lo  
studio dell'avv. Rossano Scippa, giusta procura a margine  
della citazione

- attore -

e

- convenuto contumace -

All'udienza odierna l'attore ha precisato le conclusioni come da verbale di  
causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE: con citazione notificata il 9  
settembre 2005 ██████████ ██████████ ha convenuto in giudizio  
██████████ ██████████ per sentir accertare e dichiarare  
l'avvenuta estinzione del debito di cui alle cambiali di

Il giudice  
Marisa Attollino

AVV. VITTORIO NISTA  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
Via De' Ciccio, 32 - Foggia (Foggia) (FG)  
Tel.: (0882) 994224

COPIA

TRIBUNALE DI FOGGIA  
SEZIONE DISTACCATA DI SAN SEVERO

€ 3.700,00 con scadenza 30 gennaio 2004 da lui emesse in  
favore del ██████████ all'epoca titolare della ditta ██████████  
██████████ dalla quale aveva acquistato nel 2002 l'autovettura  
██████████ ██████████, chiedendo altresì la condanna  
del convenuto alla restituzione dei titoli e al ristoro  
dei danni prodotti per l'ingiusto protesto richiesto il 3  
febbraio 2004, con vittoria delle spese e competenze di  
causa.

Premetteva di aver regolarmente onorato le cambiali  
ancora prima della loro scadenza, senonché il ██████████  
non gliene aveva restituire presentandole all'incasso,  
chiedendone il protesto (rispettivamente con repertorio  
n.n. ██████████ e ██████████ ed impedendogli di accedere alla  
procedura di cui all'art. 4 della L. 77/55 per la cancel-  
lazione del suo nominativo dal registro informativo dei  
protesti.

La controparte, pur ritualmente citata, non si è costi-  
tuita, né si è presentata all'udienza fissata per il suo  
interrogatorio nonostante l'avvenuta ricezione  
dell'ordinanza con cui è stato ammesso il mezzo istrutto-  
rio.

Pertanto, sulla scorta della documentazioni in atti, la  
causa è giunta all'odierna udienza in cui è stata dispo-  
sta, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., l'immediata  
discussione orale, seguita dalla lettura del dispositivo  
e dei motivi.

Il giudice  
Marisa Attollino

**COPIA**

TRIBUNALE DI FOGGIA  
SEZIONE DISTACCATA DI SAN SEVERO

Sebbene la contumacia del convenuto non possa costituire motivo per ritenere ammessi i fatti allegati dall'attore, la domanda appare comunque fondata e va conseguentemente accolta.

Il [redacted] ha allegato al suo fascicolo, sin dalla sua costituzione e con relativa menzione nell'atto di citazione, una dichiarazione a firma del [redacted] nella quale egli dà atto di aver ricevuto a dicembre 2003 dal [redacted] la somma di 7.400,00 in contanti, a saldo di effetti cambiari, ciascuno di € 3.700,00, domiciliati presso la Banca Popolare di [redacted] in [redacted] che verosimilmente potrebbe riferirsi proprio a quelli oggetto di causa.

A corroborare la valenza probatoria del documento, v'è la circostanza che il [redacted] non è comparso all'udienza del 10 luglio 2007 in cui avrebbe dovuto rendere l'interrogatorio proprio sull'avvenuta sottoscrizione della dichiarazione appena richiamata e sulla mancata restituzione delle cambiali, in verità protestate i primi giorni del mese di febbraio 2003, così come risultante dalla visura protesti della C.C.I.A.A. di Foggia del 7 marzo 2005 nella quale è indicata per il 30 gennaio 2004 la scadenza dei titoli.

Se dunque il pagamento delle cambiali può dirsi avvenuto in epoca anteriore alla loro scadenza, è senza dubbio ingiustificata la condotta tenuta del [redacted] che, per un

**COPIA**

TRIBUNALE DI FOGGIA  
SEZIONE DISTACCATA DI SAN SEVERO

verso, non ha restituito al debitore i titoli comprovanti il credito (perché ormai estinto per avvenuto adempimento) e, per altro, li ha presenti all'incasso chiedendo il protesto in danno [redacted], nonostante avesse già ottenuto la prestazione dovuta.

Le considerazioni che precedono giustificano anche l'accoglimento dell'istanza risarcitoria.

Invero è ormai pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui il protesto cambiario, conferendo pubblicità all'insolvenza del debitore, costituisce causa di discredito sia personale, che commerciale e, pertanto, se illegittimo, è idoneo a provocare danno patrimoniale. Nel caso in cui l'illegittimo protesto abbia leso diritti della persona (come quelli alla reputazione o alla salute), il danno è *in re ipsa* ed è risarcito senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova della sua esistenza (Cass. civ. Sez. I, 23-03-1996, n. 2576; Cass. civ. Sez. I, 05-11-1998, n. 11103; Cass. civ. Sez. III Sent., 20-03-2008, n. 7495).

Esso, non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, va equitativamente determinato ex art. 1226 c.c., in € 3.000,00.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene

COPIA

TRIBUNALE DI FOGGIA  
SEZIONE DISTACCATA DI SAN SEVERO

pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione,  
seguita dall'immediato deposito in cancelleria.

Il cancelliere provvederà agli adempimenti di cui  
all'art. 35 disp. att. c.p.c.

p.q.m.

il giudice del Tribunale di Foggia - sezione distaccata  
di San Severo, nella pubblica udienza del 25 giugno  
2008, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta  
con citazione notificata il 9 settembre 2005 da [redacted]  
[redacted] nei confronti di [redacted] [redacted], ogni altra  
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. accoglie la domanda attorea e per effetto accerta  
l'avvenuto pagamento nel dicembre 2003 delle cambiali  
emesse dal [redacted] dell'importo di € 3.700,00 cia-  
scuna, con scadenza 30 gennaio 2004, protestate in  
data 3 febbraio 2004 con il numero di repertorio ri-  
spettivamente [redacted] e [redacted];
2. condanna il [redacted] alla restituzione in favore del  
[redacted] delle cambiali indicati al capo sub. 1;
3. condanna altresì il [redacted] al ristoro dei danni  
cagionati all'attore, per la somma complessiva di €  
3.000,00;
4. condanna infine il convenuto a rifondere all'attore  
le spese del giudizio che si liquidano in complessivi  
€ 1.930,32 (di cui € 900,00 per diritti, € 230,32 per  
spese ed € 800,00 per onorari), oltre spese generali

TRIBUNALE DI FOGGIA  
SEZIONE DISTACCATA DI SAN SEVERO

COPIA

SENZA

ex art. 14 Tar. For., I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Il Cancelliere C1  
Antonio Tucci

Il giudice

Marisa Attollino

[Signature]

Riscossi € 14,45 per diritti di copia/  
certificazione mediante applicazione di marca  
su originale/ richiesta.

San Severo, il 9 LUG. 2008

IL CANCELLIERE

L'OPERATORE GIUDIZIARIO È  
Piero Redovan

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE  
Comandante o tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano  
incaricati e a chiunque spetti, di accertare in esecuzione il  
presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e in  
tutti gli Uffizi della Pubblica Amministrazione di conservarvi, quando  
ne siano legittimamente richiesti.

Copia conforme all'originale esistente nella cartella n. 14368  
[redacted] / Sentenza che si rilascia in forma esecutiva a  
[redacted] V. Basso Note  
San Severo, il 9 LUG. 2008

9 LUG. 2008

